



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 175 del 10.11.2022

COPIA

Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'intesa concernente alcune modifiche al CCDI 2019/2021 e dell'accordo annuale per l'utilizzo del saldo delle risorse decentrate di cui all'articolo 67 del CCNL 21/05/2018 riferibili all'anno 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di novembre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ANNIS ILARIA	ASSESSORE	A
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	A
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge, nell'ambito del pubblico impiego, con le modalità previste dal Titolo III del decreto legislativo n.165/2001;

visto il suddetto decreto legislativo n.165/2001 ed in particolare:

- l'articolo 40, comma 3-bis, a norma del quale le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3; la predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento; la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni; i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata; alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione;
- l'articolo 40, comma 3-ter, ai sensi del quale nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo; agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis; i contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo;

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 21/05/2018, e in particolare il titolo II disciplinante il sistema delle relazioni sindacali, da cui si evince che:

- la contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti;
- la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, del CCNL e la delegazione di parte datoriale;
- il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'articolo 7, comma 4, del CCNL;

dato atto che con deliberazione n.104 del 22/05/2018 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 7, comma 3 e all'articolo 8, comma 2, del CCNL e che la composizione della stessa è stata confermata con successiva deliberazione n.164 del 12/10/2021;

visto il decreto legislativo n.150/2009, recante l'attuazione della legge n.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare il capo IV rubricato

Contrattazione collettiva nazionale e integrativa;

dato atto che l'articolo 8 del CCNL del 21/05/2018 prevede che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'articolo 7, comma 4, lett. a) del medesimo CCNL, possono essere negoziati con cadenza annuale;

visti:

- l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- l'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legge n.135/2018 convertito con modificazioni dalla legge n.12/2019, a norma dei quali:
 - in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
 - a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
 - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23;
 - le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017;
- l'articolo 33, comma 2, ultimo periodo del decreto legge n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.58/2019 e successive ed ulteriori modificazioni, prevedente, nell'ambito delle nuove disposizioni contenute nel medesimo articolo 33 in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

preso atto, in merito all'attuazione del disposto di cui al predetto articolo 33, comma 2, del decreto legge n.34/2019:

- del Decreto 17 Marzo 2020 emanato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno;
- della la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato protocollo n.12454 del 15/01/2021;

ricordato che permane vigente l'articolo 1, comma 557, della legge n.296/2006 a norma del quale ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio anche al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

dato atto che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo per le risorse decentrate) vengono attualmente quantificate dall'Amministrazione sulla base dell'articolo 67 del CCNL del 21/05/2018, il quale prevede l'inserimento di:

- risorse stabili, che presentano certezza, stabilità e continuità;
- risorse variabili, che presentano la caratteristica dell'eventualità e della variabilità e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

vista la determinazione n.254 del 08/03/2022 con la quale l'Ufficio Personale ha provveduto alla quantificazione provvisoria del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022, ai sensi del predetto articolo 67 del CCNL del 21/05/2018 e delle specifiche disposizioni applicabili in materia, per complessivi euro 296.400,72, al netto delle previste riduzioni di legge, di cui:

- euro 165.989,84 quale quota stabile non soggetta a riverifica;
- euro 15.686,79 quale quota stabile soggette a riverifica al 31/12/2022, determinata in base all'ipotizzata reale consistenza del personale;
- euro 26.171,95 quale parte variabile soggetta ai limiti di legge, potenzialmente finanziabile tutti gli istituti contrattuali;
- euro 88.552,14 quale parte variabile indisponibile per la contrattazione in quanto deputata specificatamente al finanziamento di particolari istituti;

ricordato che:

- in data 12/06/2019 è stato sottoscritto in via definitiva il Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) – parte normativa per il triennio 2019/2021, sulla base delle direttive dell'Amministrazione e dell'autorizzazione alla stipula fornita alla delegazione trattante di parte pubblica con delibera di Giunta n.77 del 07/05/2019, il quale trova applicazione anche nell'anno 2022 sino all'adozione del nuovo contratto, come previsto dall'articolo 2, comma 5 del medesimo (c.d. ultravigenza), in applicazione dell'articolo 8, comma 7, del CCNL del 21/05/2018;
- in data 11/11/2021 il predetto CCDI 2019/2021 è stato aggiornato sulla base dell'autorizzazione alla stipula di apposito accordo modificativo espressa con delibera di Giunta n.178 del 04/11/2021, mediante, tra l'altro, la parziale revisione della disciplina dell'istituto della banca delle ore, normato all'articolo 24;
- in data 12/05/2022 è stato sottoscritto, sulla base delle direttive fornite dall'Amministrazione con delibera di Giunta n.35 del 22/03/2022 e dell'autorizzazione alla stipula fornita con deliberazione n.67 del 12/05/2022, l'accordo stralcio teso al riconoscimento di un ciclo di progressioni economiche all'interno delle categorie e al finanziamento dei principali istituti contrattuali a valere sulle risorse decentrate relative all'anno 2022, nelle more della sottoscrizione del nuovo CCNL 2019/2021;

considerato che lo scorso 4 Agosto 2022 è stata sottoscritta la preintesa del nuovo CCNL nazionale relativo al triennio 2019/2021 e che:

- la sottoscrizione definitiva dello stesso è attesa presumibilmente entro l'anno;
- l'aggiornamento degli istituti contrattuali di natura economica, ivi compresa la ridefinizione delle regole per la costituzione dei fondi relativi alle risorse decentrate, avrà impatto a decorrere dall'anno 2023;

richiamata la propria deliberazione n.158 del 06/10/2022 con la quale, anche in relazione a specifiche istanze avanzate dalla parte sindacale, venivano fornite alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive finalizzate:

- alla definizione dell'accordo annuale ai sensi dell'articolo 8 del CCNL del 21/05/2018 sull'utilizzo delle risorse decentrate riferibili all'anno 2022, con specifico riferimento agli istituti non già disciplinati dall'accordo stralcio sottoscritto in data 12/05/2022
- alla parziale revisione dei seguenti articoli del CCDI 2019/2021:
 - articolo 12, comma 2, lettera c) "Indennità per specifiche responsabilità";
 - articolo 24 "Lavoro straordinario e banca delle ore";

preso atto delle risultanze della contrattazione svoltasi in data 12/10/2022, in esito alla quale le delegazioni delle parti pubblica e sindacale hanno sottoscritto:

- la preintesa sull'accordo annuale per la disciplina delle risorse decentrate relative all'anno corrente non già oggetto di contrattazione rispetto all'accordo stralcio sottoscritto in data 12/05/2022;
- la preintesa sull'accordo concernente la modifica dell'articolo 24 "Lavoro straordinario e banca delle ore" del CCDI 2019/2021;

visti:

- l'articolo 40, comma 3-sexies del citato decreto legislativo n.165/2001 a norma del quale a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica; tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1;
- l'articolo 40-bis, comma 1, dello stesso decreto legislativo n.165/2001 a norma del quale il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti; qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

dato atto che anche l'articolo 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 ribadisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del citato decreto legislativo n.165/2001; a tal fine:

- l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione;
- in caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni; trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

preso atto delle relazioni illustrative tecnico-finanziarie predisposte dal Responsabile dell'Ufficio Personale rispetto alle suddette ipotesi di accordo sottoscritte in data 12/10/2022 dalle delegazioni trattanti, inviate all'organo di revisione per l'espressione dei previsti pareri;

visti:

- il verbale del Collegio dei Revisori n.24 del 24/10/2022, nel quale è stato espresso parere favorevole rispetto alla preintesa sottoscritta in data 12/10/2022 sull'accordo annuale per la disciplina delle risorse decentrate relative all'anno corrente non già oggetto di contrattazione rispetto all'accordo stralcio sottoscritto in data 12/05/2022;
- il verbale del Collegio dei Revisori n.25 del 26/10/2022, nel quale è stato espresso parere favorevole rispetto alla preintesa sottoscritta in data 12/10/2022 sull'accordo concernente la modifica dell'articolo 24 "Lavoro straordinario e banca delle ore" del CCDI 2019/2021;

valutato che il contenuto delle predette intese risulti compatibile con le direttive impartite dall'Amministrazione e coerente con gli obiettivi della stessa in materia di efficientamento dei processi, sviluppo e riconoscimento del merito;

ritenuto, per quanto sopra, di poter autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva degli accordi di cui trattasi;

acquisiti ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

con votazione unanime,

DELIBERA

1. di assumere la parte motiva quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica dott.Marco Marcello alla sottoscrizione definitiva degli accordi richiamati in premessa scaturiti dalla contrattazione espletata in data 12/10/2022;
3. di rimettere ai soggetti e agli Uffici competenti l'adozione di ogni adempimento consequenziale alla presente;
4. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo numero 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 27/10/2022

IL RESPONSABILE
F.TO FILIPPO FARRIS

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 10/11/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/11/2022 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **15/11/2022** al **30/11/2022** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 15/11/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 30/11/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 15.11.2022

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE